

**Cass. civ. Sez. V, 15-01-2007, n. 687**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

su ricorso n. 17012/02 proposto da:

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

P.U., elettivamente domiciliato in Roma alla largo Messico n. 7 presso l'avv. Benedetti Valentino da cui, unitamente all'avv. De Gennaro Enrico - è rappresentato e difeso per procura per atto notaio Cosimo Panetti in data 10.07.2002, come in atti;

- controricorrente -

nonchè su ricorso incidentale n. 20883/02 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in Roma alla largo Messico n. 7 presso l'avv. Valentino Benedetti da cui, unitamente all'avv. Enrico De Gennaro - è rappresentato e difeso per procura per atto notaio Cosimo Panetti in data 10.07.2002, come in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 105.49.01, sez. 49, depos. il 27.04.01; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 1.06.2006 dal Consigliere Dott. Gaetano Antonio Bursese;

Lette le conclusioni scritte del sost. P.G. in persona del Dott. Dario Cafiero che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità per quello incidentale.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il sig. P.U. ricorreva avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza diretta ad ottenere la restituzione delle ritenute fiscali operate dal suo ex-datore di lavoro (S.p.A. Nuova Italsider) sulle somme erogate a titolo d'incentivo per l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro connessa con la chiusura dello stabilimento.

Il contribuente risultava vittorioso avanti l'adita C.T.P. di Napoli che, con la sentenza n. 678 del 28.9.98 accoglieva il ricorso, disattendendo le eccezioni dell'Ufficio finanziario circa la non tempestività dell'istanza di rimborso **D.P.R. n. 602 del 1973**, ex art. 38 e la stretta connessione dell'indennità di esodo con il rapporto di lavoro subordinato. Tale decisione era impugnata dalla D.R.E. presso la C.T.R. della Campania che, con la

sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso in appello, quanto carente del petitum ai sensi del [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), art. 53.

Avverso la predetta decisione l'Amministrazione ricorreva per Cassazione sulla base di un solo mezzo; resisteva con controricorso l'intimato, che proponeva altresì ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento di quello principale.

Osserva la Corte - tanto premesso - che preliminarmente dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dal contribuente avverso la sentenza impugnata, con cui egli chiede l'accoglimento di tutte le istanze proposte, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle ritenute fiscali come da istanza a suo tempo proposta. Ha precisato in proposito questa Corte, che, in tema di giudizio di Cassazione, è inammissibile per carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato quando con esso si propongono censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma riguardano questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni riprendono efficacia e vigore con la Cassazione della sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio salva una diversa volontà della parte. (Cass. n. 17201 del 28.08.2004).

Passando all'esame del ricorso principale, si rileva che l'Amministrazione, con l'unico unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1922, art. 53, rilevando che l'atto d'appello a suo tempo proposto non difettava di alcuno degli elementi richiesti da tale norma a pena d'inammissibilità, in modo particolare del petitum anche se "l'atto non si conclude con un'espressa formulazione della, richiesta di riforma della sentenza oggetto d'impugnazione".

La doglianza è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'atto con cui si propone l'impugnazione, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad un motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, anche in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione. (Cass. 15.05.2003 n. 07585; Cass. 1996 n. 05028; Cass. 2003 n. 01281; Cass. 15.11.2004 n. 21615).

Ciò posto, nel caso di specie, nell'atto d'impugnazione, emerge in modo chiaro la volontà dell'appellante di ottenere la riforma della sentenza impugnata a lui sfavorevole, nel senso di richiesta in modo inequivoco dell'integrale rigetto della pretesa restitutoria azionata dal contribuente.

Tutto ciò comporta - previa riunione dei ricorsi - l'accoglimento del ricorso principale, con la conseguentemente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

#### P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.